

REGOLAMENTO (CEE) N. 966/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto della sottovoce doganale n. 55.05 B I originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 166 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per gli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto della sottovoce 55.05 B I, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 34 tonnellate; che, alla data del 16 aprile 1976, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dei paesi beneficiari

delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3002/75 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 2 maggio 1976, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3002/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto: B. altri: I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 9.